



Delibera n. 34/2012, Verbale CdA n. 06/12

Oggetto: approvazione dei principi e degli elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento del Personale, pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004 – Serie generale n. 300, in particolare nel suo art. 9, comma 1, ai sensi del quale *“l'INAF può assumere per specifici progetti, personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo determinato nel rispetto della programmazione triennale, secondo limiti percentuali definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed, in particolare, l'art. 1, comma 188, ai sensi del quale sono fatte comunque salve per gli Enti di ricerca le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento ordinario degli Enti medesimi;
- VISTO** il Piano Triennale di attività 2012-2014 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria delibera n. 15/12 del 8 marzo 2012 e la relativa programmazione del fabbisogno del personale;
- VISTA** la nota del Presidente dell'INAF, prot. n. 4022 del 19 giugno 2008, recante linee guida per l'assunzione di personale a tempo determinato;
- VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca, prot. n. 3669/2010 del 27 maggio 2010, recante aggiornamenti ed integrazioni alle succitate Linee guida per l'assunzione di personale a tempo determinato;
- VISTA** la propria delibera n. 37/11 del 21 dicembre 2011, con la quale, nel disporre l'annullamento della delibera n. 12/10 del 25 marzo 2010 ad oggetto “Limiti

GAB

8

percentuali assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico dei fondi esterni – Art. 9, comma 1, del Regolamento del Personale”, era stato contestualmente conferito mandato ai competenti uffici della Direzione Generale dell’INAF alla riformulazione integrale del dettato delle Linee guida per l’assunzione del personale a tempo determinato;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati

- di approvare i principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni, formulati dalla Direzione Generale ed allegati alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, 3 maggio 2012

Il Segretario


Il Presidente


PRINCIPI ED ELEMENTI GIURIDICI E PROCEDURALI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI

- 1) Per l'esecuzione di progetti di ricerca o di attività con oneri a carico di finanziamenti esterni possono essere assunte, previa pubblica selezione, unità di personale di qualsiasi profilo, purché previste dal piano di spesa dei progetti finanziati e quindi rimborsabili. Possono essere effettuate assunzioni per chiamata diretta nei limiti delle vigenti disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 2) Allo stato non sussistono limiti percentuali e finanziari per le assunzioni in questione come chiarito più volte dalla legge (cfr. Art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 convertito nella Lg. N. 122/2010), in quanto trattasi di spese non gravanti sul bilancio ordinario dell'INAF.
- 3) Può procedersi alle assunzioni in questione anche quando non previste dal Piano Triennale di fabbisogno del personale, se inserite in contratti di finanziamento che non era possibile prevedere al momento dell'approvazione del suddetto PT.
- 4) I contratti di lavoro da stipulare debbono avere una durata correlata al progetto ed i relativi costi devono essere interamente a carico dei finanziamenti esterni. Compete al Direttore della Struttura interessata la verifica, in piena responsabilità, che le assunzioni ed i relativi costi siano compatibili con le disposizioni del contratto di finanziamento. In ogni caso, la durata del contratto di lavoro non può eccedere i 5 anni complessivi, comprese eventuali proroghe. Chiuso il contratto di finanziamento a progetto o, spirato il termine quinquennale, si dovrà provvedere, ove ritenuto necessario, ai fini del completamento del progetto, ad una nuova selezione con conseguente interruzione della continuità contrattuale.
Sul punto si devono intendere immediatamente recepite, senza ulteriori interventi, eventuali modifiche di legge.
- 5) Il progetto di ricerca o di attività costituisce l'oggetto del contratto di lavoro ed il personale assunto deve essere utilizzato in via prioritaria per far fronte agli obblighi del finanziamento che ha originato l'assunzione. Il connesso contratto di lavoro deve contenere tassativamente una clausola specifica che condiziona la sua prosecuzione, in qualsiasi momento, alla disponibilità finanziaria necessaria per coprire la spesa da affrontare.
- 6) L'assunzione deve obbligatoriamente avvenire con il trattamento economico iniziale di ciascun profilo (o di ciascun livello nel caso di personale ricercatore o tecnologo). Fermo restando l'attuale blocco delle retribuzioni, ove in ipotesi tale blocco dovesse venir meno, vanno applicate al personale ricercatore e tecnologo assunto in base al presente disciplinare, le stesse disposizioni giuridico/economiche del personale a tempo indeterminato, ovviamente riferite soltanto al periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro.
- 7) Vanno preventivamente accantonate a bilancio, a carico dei finanziamenti esterni, tutte le spese dirette ed indirette necessarie a far fronte alle assunzioni in questione. Nel caso specifico vanno obbligatoriamente accantonate:
 - a) Le spese relative allo stipendio, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, ove prevista, e la tredicesima mensilità;
 - b) Le spese relative al trattamento accessorio di competenza, ed in particolare quello fisso e continuativo con carattere di generalità;
 - c) Gli oneri riflessi, contributivi ed assistenziali, a carico INAF;
 - d) Gli oneri relativi all'IRAP;
 - e) Gli oneri relativi al trattamento di fine rapporto nella misura prevista dalla legge;
 - f) Gli oneri relativi al buono pasto spettante, ove non sia previsto il servizio sostitutivo di mensa;
 - g) Gli oneri, ove previsti e dovuti, relativi all'eventuale rinnovo del CCNL del periodo.

In sostanza nessun onere potrà gravare sul budget ordinario dell'INAF. L'Amministrazione provvederà annualmente a predisporre una tabella aggiornata delle spese da accantonare in funzione delle assunzioni in argomento, contenente anche gli oneri per rinnovo contrattuale, quando verrà ripristinata tale dinamica.

- 8) Stante la necessità di utilizzare immediatamente il personale assunto per far fronte a precisi obblighi ed impegni contrattuali nei confronti di terzi (pubblici o privati), le connesse selezioni pubbliche, nel garantire comunque la piena trasparenza, imparzialità e concorrenzialità, prevedono, oltre la valutazione dei titoli mirati alla competenza ed esperienza dei candidati nel settore relativo al progetto interessato, anche lo svolgimento di un'unica prova (scritta teorico-pratica o prova orale).
- 9) L'avviso e lo svolgimento delle selezioni pubbliche per le assunzioni a tempo determinato con oneri a carico di fondi esterni sono demandati al Direttore della Struttura di ricerca interessata, che deve preventivamente informare il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore della Struttura, il quale non può far parte della commissione stessa. Per i finanziamenti di interesse della Direzione Generale o della Direzione Scientifica i compiti di cui sopra sono demandati al Direttore Generale o al Direttore Scientifico, i quali provvedono anche alla nomina delle relative commissioni. Per ogni selezione deve essere nominato un responsabile del procedimento. I competenti Uffici dell'Amministrazione centrale forniscono supporto alle strutture interessate, in particolare circa lo schema di bando di selezione da emanare ed il contratto individuale di lavoro da stipulare.
- 10) Le selezioni possono essere avviate e bandite quando sussistano atti o elementi da parte del soggetto terzo finanziatore che garantiscano la ragionevole attendibilità del finanziamento. In ogni caso l'assunzione non può mai avvenire prima che sia stato formalizzato e sottoscritto il relativo contratto di finanziamento.
- 11) L'accertamento delle entrate derivante dagli atti di finanziamento e la correlata destinazione delle spese sono effettuati, per quanto di competenza, dalla Struttura/Ufficio beneficiario del finanziamento e controllati dai competenti uffici della Direzione Generale, in particolare per quanto attiene gli oneri relativi al personale da assumere. L'assunzione potrà avvenire solo a seguito di tale controllo e, comunque, compete ai Direttori interessati utilizzare le somme provenienti dai finanziamenti esterni unicamente per le finalità per le quali sono state accantonate. Il competente Direttore deve attivarsi con ogni diligenza affinché le somme che il soggetto finanziatore si è impegnato ad erogare vengano effettivamente, tempestivamente ed interamente versate all'INAF nel rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti. In ogni caso i competenti Direttori sono obbligati a segnalare immediatamente alla Direzione Generale ogni fatto o situazione che possa pregiudicare o porre a rischio l'incasso da parte dell'INAF degli importi contrattuali previsti.
- 12) Ove il contratto di finanziamento preveda, da parte del soggetto finanziatore, un rimborso forfettario per spese generali, oppure il rimborso delle spese di personale già in servizio presso l'INAF utilizzato nel progetto, oppure ancora il riconoscimento di un overhead su tali ultime spese, una quota di detti importi, nella misura stabilita dal Consiglio Amministrazione dell'INAF, viene lasciata a disposizione dell'Amministrazione centrale per essere destinata alle finalità generali e specifiche previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.